

Il giorno 04 del mese di dicembre dell'anno 2015, in Barcellona PG,  
tra i sottoscritti signori, dott. Maria T. Celi, Presidente del Tribunale f.f. e Presidente della sezione penale, dott. Emanuele Crescenti, Procuratore della Repubblica, avv. Francesco Russo, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., avv. Giuseppe Calabrò, Presidente della Camera Penale di Barcellona P.G.,

## **PREMESSO**

che è comune intendimento regolamentare nel modo più proficuo la celebrazione delle udienze penali, in un'ottica di reciproca collaborazione, per raggiungere obiettivi di efficacia ed efficienza nel settore e per ottimizzare i risultati; che il protocollo esistente, già modificato il 16.3.2012, alla luce della pregressa esperienza acquisita nel tempo, necessita di alcune precisazioni e modifiche per una migliore pratica attuazione; che sono stati acquisiti i dati relativi alle pendenze e alle sopravvenienze nonché le statistiche inerenti i tempi richiesti per celebrare i dibattimenti; che con il presente protocollo si auspica di migliorare la produttività e la regolamentazione delle udienze, senza tuttavia ridurre gli spazi per il corretto e completo esercizio del diritto di difesa; quanto sopra premesso, da intendersi come parte integrante, si conviene il seguente protocollo:

1- L'udienza penale dibattimentale, monocratica e collegiale, inizia alle ore 9.00. E' organizzata dal giudice in modo che di regola non si protragga oltre le ore 18,00, con una sospensione tra le ore 13,30 e le 14,00, facendo salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione e della camera di consiglio. L'organo giudicante regola la programmazione delle singole udienze in modo da garantire il più possibile il rispetto di tali orari. A tal fine il numero massimo dei procedimenti che possono essere inseriti per ciascun ruolo di udienza dibattimentale è ordinariamente 25 e fino ad un massimo di 30.

2- I procedimenti relativi ai reati diversi da quelli di cui all'art.550 c.p.p. sono già concentrati, secondo le previsioni tabellari vigenti, in apposite udienze. Anche nella organizzazione del ruolo dei procedimenti di cui all'art.550 c.p.p. il Giudice monocratico avrà cura di concentrare in specifiche udienze i procedimenti di maggiore complessità, per i quali sarà designato per svolgere funzioni di PM un sostituto Procuratore della Repubblica. A tali udienze confluiranno i fascicoli che risulteranno qualificati come di particolare rilevanza, avuto riguardo al reato contestato e/o alla peculiarità dei fatti in trattazione, come individuati dal Presidente della sezione penale, anche sulla base di specifica e non vincolante segnalazione del Procuratore della Repubblica o/e dei difensori.

3- I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in tre fasce orarie: ore 9,00, ore 11,00 ore 14,00 . Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia oraria, si intende fatto per le ore 9,00 (ad horas); l'orario previsto per la chiamata dell'ultimo procedimento di ogni udienza è fissato, salvo diverso accordo di tutte le parti, alle ore 17,00, orario oltre il quale potrà essere solo completata l'attività già in corso o, con il consenso delle parti, essere trattato il procedimento del quale si ravvisi la necessità della definizione, comunque non oltre le ore 18,00. Qualora su richiesta del difensore la trattazione di un determinato procedimento venga differita ad horas, lo stesso verrà chiamato in coda alla fascia oraria richiesta, ed i testi presenti, compatibilmente con l'esigenza di non far protrarre l'udienza oltre l'orario massimo previsto delle ore 18,00, saranno esaminati. Nel corso dell'udienza, intorno alle ore 13,30, il Giudice procederà ad una verifica dei procedimenti che risultano ancora da chiamare al fine di accertare se sussistano ragioni evidenti ed obiettive che ne impediscano la trattazione nell'orario originariamente previsto, in modo da posticiparli ad orario successivo, o, qualora non appaia possibile determinarlo entro l'orario di chiusura dell'udienza, ne disporrà il rinvio immediato ad udienza successiva.

4 - Nel rito monocratico, come nel rito collegiale, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto e comunque sottoposto a misura cautelare personale, l'udienza di prima comparizione, è dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p., alla richiesta di rito abbreviato. Per i processi complessi viene di regola stabilito il calendario.

5 - Il P.M. inserisce nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso alle P.O.: *"La persona è citata a comparire per esercitare le facoltà previste dalla legge (costituzione di parte civile), ma sarà sentita come teste in successiva udienza da destinarsi, che sarà comunicata con separato atto".*

6 - Il ruolo di udienza sarà affisso dal cancelliere che assiste il Giudice mezz'ora prima dell'orario di inizio fissato nella apposita bacheca che verrà collocata accanto alla porta di ingresso di ogni aula di udienza; il ruolo verrà compilato elencando, per ciascuna fascia oraria, l'ordine di chiamata dei singoli procedimenti che verranno individuati mediante la indicazione del nominativo dell'imputato (o di quello che risulta indicato per primo nel fascicolo, in caso di più imputati) e del numero di RGNR; l'ordine di chiamata dei procedimenti affisso potrà essere modificato su richiesta delle parti solo qualora vengano rappresentate al Giudice **sopravvenute esigenze, le cui ragioni di priorità vengano adeguatamente motivate**, in difetto delle quali, oppure in caso di mancata condivisione del Giudice, il procedimento verrà trattato secondo l'ordine di chiamata programmato.

7 - Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati.

8 - Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nella effettiva trattazione, si dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede nonché, anche su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi per i quali sussistono nullità, difetti di notificazione o fattispecie processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, maturata prescrizione del reato, richieste di riti alternativi, rinunce all'impugnazione, etc) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio, così da consentire al Giudice di organizzare l'udienza.

9 - I procedimenti in camera di consiglio verranno fissati all'inizio di ciascuna fascia oraria.



10 - Nell'ambito di ciascuna fascia oraria ed in deroga all'ordine dei giudizi interno alla fascia oraria fissata dal ruolo, il Giudice tratta con precedenza, di regola, i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi i dichiaranti detenuti, anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che documentino di provenire, per l'udienza, da regioni diverse dalla Regione Sicilia ovvero operatori della P.G. con esigenze di servizio.

11 - Nei processi davanti al G. M. di Lipari, salvo quanto sopra previsto, il Giudice dovrà tenere conto anche delle esigenze dei difensori, testimoni e di tutti i soggetti interessati provenienti da altre sedi, così come nella sede centrale nel fissare l'orario dei processi coi difensori, testimoni ed imputati provenienti dalle isole, si terrà conto delle difficoltà correlate al rientro in sede.

12 - Nel rinviare i giudizi in istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga. L'Ufficio di Procura trasmetterà al Presidente della sezione penale ed al Coordinatore dell'Ufficio GIP il calendario trimestrale relativo alla presenza dei sostituti alle udienze collegiali e di detto calendario si terrà conto nella fissazione dei processi davanti al collegio al fine di garantire, ove possibile, che il dibattimento sia seguito dal P.M. titolare del procedimento.

13 - Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice dell'udienza fissa l'orario, tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio e preferibilmente nella fascia pomeridiana.

14 - Il difensore di turno in aula, per le sostituzioni ex art. 97, 4° comma, si presenta puntuale all'inizio della udienza e resta a disposizione in aula. Ove debba allontanarsi per impegni di turno in altre aule, si rende immediatamente reperibile lasciando un recapito di telefono mobile.

15 - Nell'ambito dell'ultima fascia oraria il Giudice tratta con precedenza i processi per i quali è necessaria la presenza del difensore ex art. 97, 4° comma.

16 - E' obbligo per i difensori indossare la toga tranne che per i procedimenti in camera di consiglio.

17 - Ove l'assenza giustificata del magistrato titolare sia certa con largo anticipo, l'ufficio ne dà notizia in tempo utile senza formalità, anche a mezzo del telefono, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine. Fermo quanto previsto al capo 8, il Difensore che richiede il rinvio del procedimento per impedimento o la posticipazione *ad horas* dello stesso informa senza ritardo gli altri Difensori interessati al medesimo procedimento. Copia della richiesta di rinvio sarà inoltre inviata per informazione, anche a mezzo fax, al Procuratore della Repubblica.

18 - Il difensore d'ufficio che non si presenti senza giustificato motivo ed il difensore di turno per le sostituzioni, che non si renda reperibile, nonché il difensore di fiducia che violi il presente protocollo, saranno oggetto di segnalazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

19 - Nello spirito di collaborazione tra Magistrati e difensori dovrà essere assicurata la concreta possibilità, agli avvocati, di esercizio delle facoltà di cui all'art. 466 cpp.

20 - Ogni due anni il Presidente del Tribunale, dopo le opportune consultazioni con il Consiglio dell'Ordine Forense e con la Camera Penale, potrà indire un incontro al fine di raccogliere osservazioni e proposte migliorative.

21 - La composizione dell'osservatorio sulla attuazione ed osservanza del presente protocollo prevede la facoltà per ciascun sottoscrittore di designare un delegato al quale verranno destinate le segnalazioni delle parti processuali e la risoluzione delle stesse.

22 - Entrata in vigore. Le disposizioni del presente protocollo si applicano dal 01 gennaio 2016.

**Il Procuratore della Repubblica**  
*Dott. Emanuele Crescenti*

**Il Presidente del Tribunale f.f. - Presidente della sezione Penale**  
*Dott.ssa Maria Tindara Celi*

**Il Presidente della Camera Penale**  
*Avv. Giuseppe Calabrò*

**Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**  
*Avv. Francesco Russo*